



Consulenzaenergetica.it

Paolomassimo Orsini

NOTA SU D.LGS. 102/2014

EFFICIENZA ENERGETICA

Settembre 2014



Il decreto legislativo n. 102 ha recepito, con un solo mese di ritardo rispetto al termine stabilito dalla UE, la direttiva europea n.27 sull'efficienza energetica. Il decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2014 e porta con sé alcune rivoluzioni nel settore dell'energia, con ripercussioni abbastanza positive per gli anni a venire. Gli argomenti trattati nel decreto come ingredienti per raggiungere l'obiettivo della direttiva, ossia la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica per raggiungere l'obiettivo nazionale di risparmio di energia primaria uguale a 20 milioni di tep al 31 dicembre 2020, sono molteplici e raggruppabili in tre macro-categorie: industria, edilizia civile, pubblica amministrazione. Al momento ci soffermiamo solo sulla prima categoria, fornendo un sintetico sunto delle principali novità che avranno impatto sulle realtà industriali italiane nei prossimi anni, con l'intento di tornare nel prossimo futuro ad approfondire singoli argomenti.

Il decreto investe l'esistente meccanismo dei certificati bianchi del ruolo di protagonista principale di questa rivoluzione energetica, dovendo servire a raggiungere almeno il 60% dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico. Si ricorda che da quest'anno 2014 l'incentivazione attraverso i certificati bianchi è possibile solamente per progetti di aumento dell'efficienza energetica avviati successivamente alla data di presentazione della domanda al GSE e non più per interventi già realizzati.

La novità forse più rilevante introdotta dal decreto è quella di cui hanno parlato parecchio anche i media di settore, l'introduzione di audit energetici obbligatori quadriennali per imprese diverse dalle PMI o per gli energivori a prescindere dalla dimensione. **Il primo audit dovrà essere effettuato entro il 5 dicembre 2015.** Gli audit dovranno essere svolti rispettando una serie di norme che l'UNI in collaborazione con CTI ed ENEA dovrà pubblicare entro il 15 gennaio 2015. Visti i tempi normalmente necessari per la creazione di una norma ex novo, è ragionevole supporre che le nuove norme saranno una versione riveduta e corretta di quelle attualmente relative all'argomento audit, a titolo di esempio UNI CEI EN 15900, UNI CEI TR 11428, UNI CEI EN 16212. L'audit potrà essere effettuato da professionisti o imprese esterne, ovvero internamente all'impresa, ma in quest'ultimo caso l'audit sarà sempre oggetto di verifica da parte dell'ENEA, laddove nel caso di affidamento esterno saranno verificati solamente il 3% degli audit. Uno degli elementi contenuto nell'audit sarà l'indicazione di interventi migliorativi dell'efficienza.

Gli energivori dovranno realizzare gli interventi migliorativi dell'efficienza che sono indicati nell'audit, entro un tempo che il decreto definisce molto precisamente come "ragionevole": l'alternativa è dotarsi di un sistema di gestione dell'energia (SGE) secondo lo standard ISO 50001. Probabilmente questo "ragionevole" darà adito ad ampie discussioni, ma potrebbe essere ragionevole (!) pensare che il termine di realizzazione degli interventi sia l'intervallo di quattro anni per l'audit successivo.



L'obbligo del decreto decade se l'impresa è dotata di un sistema di gestione conforme a EMAS, ISO 50001 o ISO 14001, se questi prevedono l'effettuazione di un audit energetico. Al di là dei benefici nella diminuzione della spesa energetica, conseguenti all'adozione di un SGE, ricordo che una corretta implementazione della ISO 50001 prevede necessariamente un audit energetico e che il rinnovo del certificato è triennale, al di là delle sorveglianze annuali. Infine, sono previsti da 4 a 40 mila euro di sanzione per coloro che non effettueranno l'audit energetico.

Un'altra novità rilevante è che in futuro per poter gestire l'energia non basterà saperlo fare, ma un ente accreditato dovrà certificare che siamo in grado di poterlo fare. Infatti, dopo luglio 2016 gli audit energetici dovranno essere eseguiti o da professionisti certificati come esperti in gestione dell'energia (EGE) ai sensi della UNI 11339 o da Esco e società di servizi energetici certificate secondo UNI 11352. Entro lo stesso termine anche gli Energy manager nominati ai sensi della L.10/91 dovranno avere la certificazione secondo UNI 11339, per poter permettere alle imprese che li hanno nominati di accedere al meccanismo dei certificati bianchi. ENEA pubblicherà a scopo informativo gli elenchi di: imprese che hanno l'obbligo di audit energetico, EGE certificati secondo UNI 11339, Esco certificate secondo 11352, imprese certificate secondo ISO 50001.

Un altro aspetto importante riguarda la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento). Da giugno 2014 coloro che vogliono realizzare: impianti nuovi o ri-ammodernati di generazione elettrica con potenza in ingresso superiore a 20 MW o nuove reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, devono effettuare un'analisi costi/benefici che riguardi la possibilità di ottenere la qualifica di CAR. Questo obbligo potrebbe essere derogato in base ai risultati di un rapporto sullo stato dell'arte della CAR che il GSE preparerà entro ottobre 2015 e ogni cinque anni, contenente le potenzialità di sviluppo della CAR in ogni regione, in termini di tecnologie, integrazioni con le reti di teleriscaldamento, possibili integrazioni in zone industriali, il tutto accompagnato da analisi costi/benefici. Ogni MWh di energia elettrica prodotta in regime CAR potrà ottenere l'emissione di una GO (Garanzia di Origine), certificato che attesta la produzione di energia da CAR e che potrebbe in futuro avere una valenza economica sul mercato.

Ultimo, ma non meno importante, il MiSE istituisce il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, fondo rotativo destinato a sostenere gli interventi di aumento dell'efficienza energetica.